

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2424

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALVETTI, DEGAN, BARONI, CARRA, COLOMBO VITTORINO,
RINALDI, NANNINI, GITTI**

Presentata il 1° giugno 1965

Norma transitoria per accelerare i programmi edilizi delle cooperative

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 217, del quale si propone la modifica, prevede che per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge medesima, la « Gescal », le Cooperative edilizie e gli altri enti menzionati nella predetta legge possono utilizzare per l'attuazione di programmi edilizi, nel rispetto dei piani regolatori e dei piani di fabbricazione vigenti, le aree di cui erano già proprietari alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e della legge 14 novembre 1963, n. 1460.

Tale normativa è in realtà una limitata agevolazione nei confronti delle Cooperative edilizie.

Queste ultime, come è noto, provvedono normalmente all'acquisto dell'area fabbricabile e iniziano e concludono il programma sociale solo dopo il finanziamento statale e nei limiti del medesimo. Poiché gran parte delle Cooperative che devono ancora realizzare il programma costruttivo sono quelle finanziate ai sensi della citata legge n. 1460, ne consegue che tali sodalizi non possono avviare le relative costruzioni al più presto, come

le note esigenze attuali richiederebbero, tenuto conto che alla data di entrata in vigore della legge n. 1460, erano sfinite di terreni e che per i piani di cui alla legge n. 167, anche se approvati, mancherà ancora per qualche tempo la necessaria premessa per la edificabilità, costituita dalle opere di urbanizzazione.

Poiché necessita di ovviare in qualche modo ad una così grave remora, si propone una nuova norma di legge la quale consenta la possibilità di una immediata attività costruttiva anche al di fuori dei piani di cui alla legge n. 167, per un periodo di tre anni.

Infine, la norma che si propone, consentirebbe alle numerose cooperative che hanno stipulato promesse o contratti di vendita posteriormente alla suddetta data, male interpretando il disposto dell'articolo 6 della legge n. 1460, che restringe la scelta delle aree fabbricabili fra quelle contenute nei piani di zona di cui alla legge n. 167, di rispettare gli accordi intervenuti evitando perdite economiche derivanti dal mancato adempimento degli accordi stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative edilizie, fruitori del contributo dello Stato ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195, e della legge 4 novembre 1963, n. 1460, hanno la facoltà di acquisire le aree necessarie per la realizzazione dei propri programmi costruttivi anche al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nel rispetto dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione vigenti.